



Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco

SETTORE VIGILANZA

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 02/09/2026

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA-PREVENZIONE INCENDI- DIVIETO TEMPORANEO DI ACCENSIONE FUOCHI, FUOCHI DI RIPULITURA, FALÒ, FUOCHI D'ARTIFICIO, LANTERNE VOLANTI ED OGNI ALTRO DISPOSITIVO CHE POSSA COSTITUIRE UN INNESCO.

IL SINDACO

VISTA la precedente ordinanza n. 07 del 13/08/2026 ORDINANZA PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA-PREVENZIONE INCENDI- DIVIETO TEMPORANEO DI ACCENSIONE FUOCHI, FUOCHI DI RIPULITURA, FALÒ, FUOCHI D'ARTIFICIO, LANTERNE VOLANTI ED OGNI ALTRO DISPOSITIVO CHE POSSA COSTITUIRE UN INNESCO, emessa a seguito dell'attivazione del periodo ad alto rischio di incendio boschivo in Lombardia dalle ore 14:00 del 10/08/2026 fino a revoca;

VISTA la L. n. 353/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la Legge Regionale Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 e successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";

VISTO il Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 e successive modificazioni, recante "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31", ed in particolare le disposizioni concernenti le cautele per l'accensione del fuoco nei boschi;

TENUTO ALTRESÌ CONTO del vigente piano regionale AIB 2025-2028 aggiornamento 2026;

TENUTO CONTO che Regione Lombardia ha dichiarato concluso il periodo di alto rischio di incendio boschivo con protocollo n. Y1.2026.0017440 del 21/08/2026;

VISTI gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

ORDINA E DISPONE

La Revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 7 del 13/08/2026

Copia della presente ordinanza viene trasmessa all'Ufficio LL.PP. e all'Albo on line per la pubblicazione.

La presente ordinanza entrerà in vigore dopo la pubblicazione fino a revoca e sarà resa nota al pubblico anche tramite l'affissione all'ingresso dei parchi e tramite i canali social dell'ente.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Lombardia sezione di Milano ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale.

IL SINDACO
Filippo Galbiati